



## CITTA' DI TORINO

DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

AREA COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO

Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale

Ufficio Contenzioso – Via Meucci 4 10121 Torino – tel. 011.01130653 fax 011.01130667

Ordinanza n. *46*

*Oggetto: Misure in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, da attuarsi attraverso la disciplina degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nell'ambito di alcune aree delimitate della città.*

### LA SINDACA

quale rappresentante della comunità locale, su proposta degli Assessori al Commercio, all'Ambiente ed alle Politiche giovanili, ed anche in relazione all'esercizio della delega alla Polizia locale e Politiche per la sicurezza

### PREMESSO CHE

Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

L'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nell'ambito della disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, disponendo che gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di

orario di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. "Direttiva Bolkestein") riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che " Questa Corte ha costantemente negato che sia 'configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale' ";

Ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino vigente disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Nello specifico, gli articoli 44 e 44 bis di tale Regolamento, pongono a carico degli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici, l'obbligo di adottare tutte le misure - anche di carattere strutturale e funzionale - volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica, nonché tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che arrechino disturbi e disagi o pericoli all'interno dei locali e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità, al fine di tutelare la tranquillità pubblica e la tutela della convivenza civile;

L'art. 21 del Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici stabilisce che il Sindaco può limitare gli orari di apertura per le esigenze di tutela previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, previa segnalazione degli organi o degli enti preposti alla tutela dei suddetti interessi;

#### CONSIDERATO CHE

In alcune zone della Città, come individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2016 06734 del 28 dicembre 2016, e come successivamente recepite nelle Tavole 3 e 4 approvate con la

deliberazione di modifica al Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici (mecc. 2017 00815/016 del 15 maggio 2017), la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, risulta particolarmente elevata e, a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con possibilità di restare aperti anche 24 ore su 24, soprattutto di sera, di notte e in special modo nei fine settimana, consentendo la concentrazione di molte persone che, dentro e al di fuori dei locali, provocano grave disagio ai residenti. Dalle rilevazioni degli agenti del Corpo di Polizia Locale risulta una intensificazione della vendita di bevande alcoliche, spesso a basso prezzo, anche in orario notturno ed anche a minori, con notevole aumento delle problematiche di gestione dello spazio pubblico, sia dal punto di vista del disturbo arrecato ai residenti, sia per quanto riguarda il degrado e l'igiene del territorio.

Le situazioni con maggiore criticità risultano essere quelle in cui gli avventori, non essendo gli esercizi commerciali dotati di spazi idonei al loro interno, consumano i prodotti acquistati all'esterno degli stessi, ovvero si concentrano all'esterno dei locali, soprattutto in tarda ora, formando folti gruppi che parlano ad alta voce, urlando e schiamazzando, provocando inevitabilmente disturbo al riposo dei residenti, che le rilevazioni dell'ARPA hanno registrato superiori al livello della normale tollerabilità. Tali locali sono prevalentemente addensati in vie di ristrette dimensioni che amplificano la propagazione dei suoni.

L'abuso di alcool genera inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, di igiene, di attenzione verso gli arredi urbani provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti ed i frequentatori della rete commerciale nelle ore diurne, cosa che impegna la Città ad effettuare interventi straordinari di manutenzione e pulizia.

Nel quartiere San Salvario, dove circa 8.100 abitanti sono interessati da questa problematica, la rumorosità più elevata si riscontra nel fine settimana senza differenze stagionali, con una fascia critica tra le ore 23.00 e le ore 3.00.

Per quanto riguarda il fenomeno della "movida" in Piazza Santa Giulia, nelle serate dal giovedì al sabato a partire dalle ore 22, anche migliaia di persone si aggregano, specie nei mesi estivi, con il verificarsi di schiamazzi, abbandono di rifiuti quali bottiglie e cocci di vetro, problemi di igiene pubblica (residui organici), venditori abusivi di bevande e possibile spaccio di stupefacenti.

Risultano altresì agli atti della Città molteplici segnalazioni del Corpo di Polizia Municipale con riferimento alla zona di Piazza Vittorio in merito a problematiche lamentate dalla cittadinanza e da associazioni dei cittadini in relazione a continui disturbi dovuti all'assembramento degli avventori, agli schiamazzi, alle emissioni sonore ad alto volume ed ai comportamenti pregiudizievoli per la tranquillità pubblica e privata, nonché per l'igiene, il decoro e la fruibilità degli spazi.

In via Principe Amedeo angolo via San Massimo ai problemi sopra descritti si aggiunge un problema di viabilità e fruizione dei passi carrai e della pista ciclabile da parte dei residenti, per lo stazionamento degli avventori dei numerosi locali siti in tali vie e per il parcheggio di veicoli in corrispondenza di passi carrai di private abitazioni.

#### RILEVATO CHE

La Questura di Torino, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, con nota del 8 marzo 2017 prot. n. 283, confermando quanto ampiamente illustrato nella Sua precedente nota del 22 dicembre 2016, ha reso noto all'Assessorato al Commercio della Città di Torino, oltre che al Prefetto, gli esiti dell'attività di controllo nelle fasce orarie serale e notturna degli esercizi pubblici nel quartiere di San Salvario, riscontrando numerose violazioni, sia di natura amministrativa, sia penale, alla normativa relativa alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche (che hanno dato luogo anche all'emissione di alcuni provvedimenti di sospensione temporanea del titolo autorizzativo), confermando espressamente che "il quartiere di San Salvario sia divenuto luogo d'elezione per la

vita notturna della città, in cui i numerosissimi avventori, molti dei quali molto giovani, hanno la possibilità di consumare – spesso direttamente per strada – bevande alcoliche fino alle prime ore del mattino, le cui conseguenze dirette ed inevitabili sono costituite dal verificarsi di schiamazzi che impediscono alla cittadinanza di godere del diritto al riposo e dallo stato di sporcizia e degrado in cui versano le strade, i marciapiedi e gli spazi pubblici”. Tale relazione sollecita infine l’Amministrazione comunale così concludendo: *“Al fine di arginare il fenomeno sopra descritto, si ribadisce che sarebbe quanto mai opportuna una limitazione degli orari di apertura degli esercizi pubblici e commerciali nella zona di cui trattasi.”*

Nella relazione del 22 dicembre 2016, la stessa Questura di Torino ha riscontrato che, in tale zona, molti esercizi svolgono l’attività utilizzando gli spazi pubblici antistanti i locali, come una naturale estensione degli stessi, e che la predetta situazione assume nelle ore serali e notturne proporzioni rilevanti, con l’inevitabile conseguenza del verificarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati dall’abbandono in strada, dopo l’uso, di bottiglie di vetro (spesso in frantumi) e lattine vuote, potenziali strumenti atti ad offendere, che - oltre ad arrecare un danno per il decoro urbano ed a costituire un grave pericolo per le persone che frequentano gli spazi pubblici - contrasta con le più elementari norme di igiene del suolo e dell’abitato. Nella stessa relazione la Questura segnala che non è inoltre indifferente la problematica legata alla circolazione stradale: soprattutto nelle ore serali e notturne, numerose autovetture vengono posteggiate in doppia fila dai clienti che frequentano i locali, circostanza che crea litigi e discussioni tra avventori e residenti (pregiudizievoli per l’ordine pubblico). La relazione rileva inoltre che recentemente, nella predetta zona, si sono addensati diversi esercizi di vicinato di piccole dimensioni (minimarket) aperti fino a tarda sera o per l’intera notte, che vendono bevande alcoliche a basso costo, attirando un notevole afflusso di avventori di fascia economica bassa. Il Dirigente del Commissariato territorialmente competente (Barriera Nizza) ha segnalato che nel corso degli ultimi due anni sono stati presentati numerosi esposti da parte dei residenti della zona, che lamentano il continuo disturbo provocato, fino a tarda notte, dagli avventori dei locali e dalla musica ad alto volume diffusa negli esercizi, nonché lo stato di degrado e di sporcizia in cui versano le strade a causa del consumo di bevande e cibi vari.

La stessa Relazione della Questura di Torino evidenzia che anche nell’Area Dora Vanchiglia, compresa fra Corso San Maurizio (numeri dispari)-Via Montebello-Largo Montebello-Corso Regina Margherita-Via Bava, in particolare nella stagione estiva, si intensificano i momenti di aggregazione negli spazi pubblici, aumentano i problemi di sicurezza urbana provocati dal consumo smodato di bevande alcoliche da parte di gruppi di persone, con maggiore intensità in orario serale e notturno. Numerosi, in tal senso, gli esposti da parte di cittadini che quotidianamente pervengono alle forze di polizia operanti sul territorio.

In ordine alle emergenze di cui sopra e con la finalità di dare evidenza scientifica alle problematiche legate all’inquinamento acustico, l’ARPA Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente) ha effettuato - per conto dell’Assessorato all’Ambiente - uno “Studio sul rumore da movida nel quartiere di San Salvario” nell’ambito delle “Attività di supporto al Piano di risanamento acustico della Città di Torino (prot. 6727/2017) nel periodo compreso tra il 1/06/2016 e il 11/09/2016 e 17-27/12/2015. Dalla Relazione risulta espressamente che “il rumore da movida è tale da determinare anche il superamento del valore di attenzione notturno per la classe V (aree prevalentemente industriali) pari a 60 dB, che rappresenta la classe con i massimi livelli consentiti dalla legge in cui siano presenti edifici a destinazione residenziale”, con incremento dei livelli sonori nel fine settimana rispetto alla notte di lunedì, mentre la fascia oraria maggiormente critica risulta essere dalle ore 23,00 alle 3,00, con livelli medi superiori a 70 dB. La popolazione esposta al rumore da movida all’interno dell’area di interesse, nel periodo notturno risulta essere di n. 8.101 persone residenti, di cui il 54% inferiori a 60 anni, il 31% nella fascia di età 60-65 anni ed il 15% fra i 65 e i 70 anni di età. I dati rilevati dimostrano come il clima acustico nelle aree coinvolte dallo stazionamento delle persone raggiunge livelli notturni compresi tra 60 e 71 dB(A), a fronte di valori

medi di rumorosità di fondo determinati dal traffico veicolare dell'ordine di 57 dB(A). Considerando solo le notti del fine settimana (venerdì e sabato) l'ARPA rileva che la situazione peggiora sensibilmente, con livelli compresi tra 62 e 75dB(A). La rumorosità più elevata si registra nel fine settimana, mentre la fascia oraria maggiormente critica risulta essere dalle 23,00 alle 3,00. Nelle conclusioni della Relazione tecnica dell'ARPA si legge: "In tutti i punti di monitoraggio i livelli riscontrati sono risultati nettamente superiori ai valori di attenzione fissati per le rispettive classi acustiche di appartenenza, con un conseguente potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente (cfr. art. 2 c. 1 L. 447/95)".

L'ARPA Piemonte ha prodotto inoltre all'Assessorato all'Ambiente una Relazione sulla rilevazione degli effetti acustici derivanti dal chiacchiericcio e schiamazzi, al fine di contenere le immissioni di rumore degli avventori presso i locali di Piazza Santa Giulia e Via Giulia di Barolo (zone pedonali), che costituiscono un punto di attrazione della movida della zona Vanchiglia, fino a tarda notte, per l'esistenza di numerosi locali nel quartiere, molti dei quali dotati di dehors. I rilievi, effettuati nell'arco temporale dal 28/05 al 7/06/2015 e dal 18 al 20/09/2015, hanno evidenziato come il livello assoluto di immissione notturno per la classe acustica III, pari a 50 dB(A), sia stato superato per tutte le notti di monitoraggio, con incrementi nelle notti di venerdì e sabato.

L'ARPA Piemonte ha infine effettuato, su richiesta del Corpo di Polizia Municipale, una Relazione tecnica di valutazione dell'inquinamento da rumore in ambiente esterno, mediante accertamenti fonometrici finalizzati alla valutazione strumentale delle emissioni acustiche di alcuni esercizi siti in Via Principe Amedeo angolo Via San Massimo fra i mesi di settembre e ottobre 2016 (prot. n. 105682 del 14/12/2016). La zona posizionata in prossimità del crocevia di Via Principe Amedeo con Via San Massimo è caratterizzata dalla presenza di una serie di esercizi commerciali la cui attività consiste principalmente nella somministrazione di cibi e/o bevande con diffusione di musica, anche a scopo di ritrovo. L'attività di questi locali - secondo quanto lamentato dai residenti in un esposto del 10 febbraio 2017 - provoca disturbo a causa del rumore prodotto dagli impianti per la riproduzione musicale e, in special modo, dalla forte affluenza degli avventori. In merito, lo studio tecnico dell'ARPA ha effettuato rilevazioni esclusivamente serali e notturne (dalle ore 19,00 alle ore 5,00), periodo più critico dal punto di vista del disturbo da rumore, monitorando i locali segnalati dagli esposti, ed ha rilevato il costante superamento del limite assoluto di immissione sonora, con eccedenze fra 7 e 17dB(A) nonostante sia stato scorporato il contributo da rumore prodotto dal traffico veicolare dai livelli sonori rilevati strumentalmente. Nel documento si legge che i superamenti dei limiti sono da addebitarsi principalmente al vociare ed agli schiamazzi degli avventori in sosta all'esterno dei pubblici esercizi oltre che dalla musica proveniente dai locali, così come confermato dall'analisi delle registrazioni audio effettuate contemporaneamente ai rilievi fonometrici.

La Relazione della Sezione Territoriale Circoscrizionale VIII San Salvario/Cavoretto/Borgo Po del Corpo di Polizia Municipale del 6 marzo 2017 sintetizza la situazione di forte disagio dei residenti nel quartiere di San Salvario: numerosi reclami, esposti, in taluni casi con raccolta di firme, che denunciano la situazione di degrado; tra questi spicca un riassunto delle rimostranze dell'associazione di residenti "Rispettando San Salvario" (reperibile anche sul relativo sito internet), cui sono seguiti n. 225 servizi di Polizia Municipale, n. 149 servizi interforze unitamente a P.S., C.C. e G.D.F., n. 16.598 verbali commisurati per divieto di sosta e n. 356 verbali accertati per violazioni delle normative di polizia amministrativa. Nonostante ciò, le criticità evidenziate permangono e tali provvedimenti non si sono rivelati sufficienti.

Ampia e documentata Relazione è stata prodotta anche dal Corpo di Polizia Municipale-Circoscrizione VII con dettagliato riscontro sul fenomeno "movida notturna" sull'area pedonale di Via Giulia di Barolo (nel tratto tra corso Regina Margherita e piazza Santa Giulia), la Piazza stessa

retrostante la chiesa e i tratti di banchina rialzata di Via Cesare Balbo tra Via Buniva e la Piazza e tra la Piazza e Via Vanchiglia (monitoraggi novembre 2016), corredata da ampia documentazione fotografica e dal report dell'ARPA. La zona Vanchiglia ha registrato un incremento di aperture di esercizi pubblici specializzati in intrattenimento serale/notturno, specialmente nella Via Santa Giulia, Via Tarino, Via Guastalla, Via Artisti, Via Buniva. Nella Relazione si legge che tali esercizi, tutti titolari di concessione occupazione suolo pubblico con dehors, attirano numerosi avventori; le criticità lamentate dalle numerose segnalazioni dei residenti assumono connotazioni maggiormente critiche al giovedì, venerdì e sabato soprattutto a partire dalle ore 22,00 e in special modo negli orari successivi alla mezzanotte, quando l'incremento massiccio si stima in migliaia di persone, con maggior evidenza nei mesi estivi. La conformazione dell'area (edifici prospicienti a distanza ridotta) crea un effetto "cassa acustica" amplificando il rumore prodotto a livello di strada dal vociare di folti gruppi di persone, che si trasforma in veri e propri schiamazzi. Al mattino si rilevano tracce di residui organici (urina, vomito) oltre a massiccia presenza di rifiuti quali bottiglie in vetro e plastica, bicchieri, frammenti di vetro, rimosse su disposizioni della Città con interventi mirati.

Analogamente, i dati evidenziati trovano risponidenza dalla visione dei filmati effettuati dal Corpo di Polizia Municipale: si può affermare che nelle serate del venerdì e sabato si registra il maggior afflusso di persone, con picchi di presenza riscontrata nella fascia oraria 00:00-03:00 del sabato e della domenica; viceversa nella serata della domenica si è registrato un discreto afflusso di clientela che tende ad allontanarsi intorno alle ore 01,00 del lunedì; nelle serate residue, anche con le attività in esercizio, l'afflusso è sensibilmente ridotto, con conclusione della serata intorno all'una-due di notte; va sottolineato che il minor numero di presenze permette il confinamento della clientela all'interno dei locali e/o dei relativi dehors.

Va infine riferito che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, con nota prot. n. 83363 del 23/12/2016, con riferimento alle aree cittadine individuate dalla Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2016 06734/016 del 28 dicembre 2016, ha confermato, sulla base degli esiti dell'attività di controllo svolta sul territorio, la persistenza delle problematiche di sostenibilità ambientale nelle zone in questione, durante l'orario di apertura degli esercizi, causate dall'eccessivo flusso di avventori che abitualmente frequentano le suddette zone, notoriamente in condizioni critiche, che hanno richiesto numerosi "interventi del personale di Polizia Municipale, resi particolarmente complessi e delicati in conseguenza delle evidenti implicazioni di Ordine Pubblico", realizzati "sia in termini di attività delegata di polizia giudiziaria, sia di attività di polizia amministrativa, sia in servizi interforze di polizia".

#### DATO ATTO CHE

- il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare la loquacità/ilarità degli avventori decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni dell'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali, la necessità di espletare bisogni fisiologici che la perdita di controllo non limita ai soli servizi igienici, peraltro talvolta carenti in relazione al numero elevato di persone che gravitano nelle aree interessate e, spesso, per le ridotte dimensioni di superficie/servizi annessi, il degrado urbano per l'abbandono di bottiglie, bicchieri, ecc.;
- dalle banche dati informatiche della Città risultano contestate, nell'ultimo biennio nelle zone coinvolte dal fenomeno Movida, oltre novanta violazioni della legge 120/2010 per la vendita oltre l'orario consentito di bevande alcoliche e superalcoliche;

- in molteplici occasioni i residenti e le associazioni di cittadini delle suddette aree hanno promosso numerosi incontri, anche pubblici, nonché Consigli Circostrizionali, anche aperti (ad esempio, il Consiglio aperto della Circostrizione cittadina n. 8 in data 10 aprile 2017 ed il Consiglio della Circostrizione cittadina n. 7 in data 24 ottobre 2016), nel corso dei quali hanno rappresentato agli Amministratori comunali il perdurare delle problematiche generate dalla moyida nelle ore notturne, segnalando e stigmatizzando le urla e gli schiamazzi degli avventori dei locali, l'abuso di bevande alcoliche, l'abbandono dei contenitori delle bevande sul suolo pubblico, atti vandalici e di danneggiamento e numerosi altri comportamenti di disordine urbano, sollecitando l'adozione di provvedimenti necessari al loro superamento;
- le situazioni maggiormente critiche, segnalate dai residenti, si registrano laddove gli esercizi non sono dotati di superfici idonee a contenere al proprio interno gli avventori i quali, in ragione delle ridotte dimensioni dei locali, consumano i prodotti acquistati all'esterno dei locali stessi;

#### PRESO ATTO CHE

- E' evidente la necessità di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a titolo diverso risultano fruitori delle suddette aree:
  - dei residenti che, da tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo notturno e quindi la tutela del diritto alla salute;
  - degli operatori commerciali che, in forza della liberalizzazione degli orari, rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio tutte le opportunità;
  - degli avventori, che chiedono di poter vivere gli spazi;
- La Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Legge n. 125 del 30/03/2001) sancisce all'art. 1: "Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";
- Le disposizioni dell'ordinanza contingibile mirano a limitare il fenomeno dell'abuso del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può determinare, in aree di aggregazione notturna, anche episodi ricorrenti connotati da condotte violente e comunque di particolare gravità per la sicurezza e tranquillità urbana;
- La Deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06734/016) *"Programmazione degli insediamenti dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti territoriali di sviluppo e nelle zone caratterizzate da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio"* ha individuato le aree cittadine in cui ha approvato restrizioni e prescrizioni all'apertura di nuovi esercizi in considerazione dell'esistenza di problematiche di sostenibilità ambientale, causate dall'eccessivo flusso di avventori;
- Il Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017 (mecc. 2017 00815/016), sentite le Associazioni di Categoria, recepisce nelle Tavole 3 e 4 del Documento Tecnico allegato le suddette aree in cui "ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità

rendono impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nelle zone stesse, senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e i beni culturali", come espressamente evidenziato dall'art. 12 dell'Allegato Tecnico al Regolamento stesso;

- L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'art. 659 del Codice Penale;
- L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;
- Il Sindaco per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, può limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti;
- il Sindaco può, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

#### RITENUTO CHE

Occorra intervenire al fine di tutelare il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio sopra ampiamente evidenziate e desumibili dalle citate relazioni tecniche dell'ARPA Piemonte e dall'attività ricognitiva e accertativa svolta dal Corpo di Polizia Municipale e dalla Questura, prevenendo comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si registrano nelle ore notturne nelle zone particolarmente attrattive, con alta concentrazione di locali e pubblici esercizi, anche al fine di eliminare, o quanto meno contenere, fenomeni di pregiudizio alla vivibilità che si verificano nelle zone indicate, con specifico riguardo ai disagi ed alle situazioni di disturbo della tranquillità e del riposo notturno dei residenti, a tutela della salute pubblica, della salubrità dell'ambiente, dell'igiene pubblica, contrastando gli effetti distorsivi e degenerativi del consumo di sostanze alcoliche, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e contemperando i principali interessi in gioco, anche al fine di prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, trattandosi di

comportamenti che arrivano a compromettere il decoro urbano, generando degrado e scadimento del livello generale di tranquillità percepito dalla cittadinanza;

#### DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

che, in ogni caso, è stata garantita la partecipazione al procedimento amministrativo, anche mediante incontri sia con le associazioni di categoria interessate, sia con le associazioni dei cittadini residenti;

- Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14;
- Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dall'art. 8 del D.L. 14/2017 convertito nella Legge 48/2017;
- Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.M. 5 agosto 2008;
- Vista la Legge 447/95 (in particolare gli artt. 2 e 9);
- Vista la legge 125/2001;
- Visto l'art. 6 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito nella Legge 2 ottobre 2007 n. 160, come modificato dall'art. 54 della Legge 29 luglio 2010, n. 120;
- Visto il D. Lgs. n. 59/2010;
- Visto il D. Lgs. 114/98;
- Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28;
- Visto l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici del Comune di Torino;
- Visti gli artt. 44 e 44-bis del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016-06734/016) e richiamata la motivazione di detto provvedimento;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017 (mecc. 2017 00815/016) e richiamata la motivazione del provvedimento, in particolare l'art. 12 del Documento Tecnico del Regolamento comunale n. 329 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici e le Tavole 3 e 4 dell'allegato planimetrico;

#### ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale

o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e in definitiva a tutela della loro salute, a far data dal 9 giugno 2017 e sino al 30 settembre 2017, nell'ambito delle aree (cfr. n. 2 planimetrie allegate) individuate con Deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016-06734/016), recepite nelle Tavole 3 e 4 del Documento Tecnico allegato al Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017 (mecc. 2017 00815/016), nello specifico:

- area delimitata dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina, Corso Marconi, Via Nizza (le vie Madama Cristina, corso Marconi e via Nizza devono intendersi esclusivamente come limite perimetrale, quindi escluse dall'area);
  - area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i fronti via: Via Giolitti, Via delle Rosine, Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo, Via Verdi, via Roero di Cortanze, Corso San Maurizio, Via Montebello, Largo Montebello, Via Montebello, Corso Regina Margherita (civici dispari), Via Bava, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz.
1. tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007;
  2. tutte le medie e grandi strutture di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa del settore alimentare e misto, devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20,00 alle ore 6,00;
  3. tutti gli esercizi di vicinato devono sospendere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2-bis dell'art. 6 del D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007;
  4. tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20,00 alle ore 6,00;
  5. i locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo, locali notturni), osservano gli orari specificatamente previsti così come indicati nelle specifiche autorizzazioni rilasciate ai sensi del R.D. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  6. tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione devono rendere noto al pubblico il contenuto della presente Ordinanza mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno che all'esterno del locale, con l'indicazione dell'orario di cessazione della attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;
  7. la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale, adibito in modo esclusivo alla vendita, è sempre vietata ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, della Legge Regionale n. 28/1999;
  8. tutte le attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria, e di sicurezza e prevenzione incendi;

La violazione degli obblighi di cui ai punti 1. 2. 3. e 4. della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 117/07, convertito nella L. 160/07; l'inottemperanza della prescrizione di cui al punto 6. della presente Ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art. 6-bis del Regolamento comunale di Polizia Urbana in attuazione del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza, il Questore potrà disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Torino ed al Questore di Torino.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Torino ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 104/2010 oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Torino.

Torino,


La Sindaca  
Chiara APPENDINO



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
UFF. ALBO PRETORIO

7 GIU. 2017 pervenuto il ~~6 GIU. 2017~~ <sup>11 35</sup> .....

Il Messo .....



- N. 2 Allegati





